

ACCORDO TERRITORIALE

PROVINCIA DI BRESCIA

INTEGRAZIONE ACCORDO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN LOCALITA' TURISTICHE

Il giorno 13 marzo 2024

Tra

Confesercenti della Lombardia Orientale, rappresentata dal Direttore Stefano Boni

e

Filcams-CGIL di Brescia, rappresentata dal Segretario Generale Luca Di Natale


Filcams-CGIL di Valle Camonica-Sebino, rappresentata dalla Segretaria Generale Francesca Danesi

Fisascat-CISL di Brescia, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Tempini

Uiltucs-UIL di Brescia, rappresentata dal Segretario Generale Roberto Politano

Premesso che

- l'art. 21, co. 2, D.Lgs. n. 81/2015 disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali e demandando alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, eventuali integrazioni, specificità delle attività stagionali, in aggiunta a quanto definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 e successive modifiche e integrazioni;
- ai sensi dell'art. 23, co. 2, lett. c) - del D.Lgs. n. 81/2015 sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2;
- l'art. 21, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, co. 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 – D.Lgs n. 81/2015;
- l'art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che, ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, co. 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi;
- l'art. 66 bis dell'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 12 luglio 2016 da Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-UIL pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;
- il verbale d'intesa del 27 maggio 2019, in cui le parti a livello nazionale confermano la validità e piena applicazione dell'art. 66 bis, ha ribadito la conformità delle previsioni normative di cui al D.Lgs. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale;



- in data 3 marzo 2021 le parti sociali firmatarie del CCNL hanno siglato, per il territorio bresciano, un accordo riguardante i tempi determinati stagionali, sia per il periodo estivo che per quello invernale, con validità fino al 31/03/2022;
- in data 29 marzo 2022 le parti sociali firmatarie del CCNL hanno siglato, per il territorio bresciano, un accordo riguardante i tempi determinati stagionali, sia per il periodo estivo che per quello invernale, con validità fino al 31/03/2023;
- in data 30 marzo 2023 le parti sociali firmatarie del CCNL hanno siglato, per il territorio bresciano, un accordo riguardante i tempi determinati stagionali, sia per il periodo estivo che per quello invernale, con validità fino al 31/03/2024;

Tutto ciò premesso si concorda quanto segue

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo territoriale.
2. Le parti vogliono dare continuità ai loro intenti, regolamentando in maniera omogenea il ricorso a tale tipologia contrattuale, confermandone l'estensione anche al periodo invernale, con le limitazioni territoriali di cui al successivo punto 3.
3. Si individuano, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 bis del predetto CCNL e per tutti gli effetti di cui al D.Lgs. 81/2015, come località a prevalente vocazione turistica per il periodo estivo, i comuni così come definiti nell'allegato A); i comuni a prevalente vocazione turistica per il periodo invernale sono definiti dall'allegato B).
4. In tali località turistiche, le parti intendono favorire l'occupazione dei lavoratori e sostenere le attività economiche, regolamentando il lavoro stagionale.
5. Il presente accordo è finalizzato al ricorso al contratto a tempo determinato come unica alternativa al contratto a tempo indeterminato.
6. I lavoratori assunti a tempo determinato stagionale, nelle aziende con i requisiti sopra citati, godono, ai sensi dell'art. 24 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modifiche, del diritto di precedenza rispetto alle eventuali assunzioni previste per la stagione successiva. Tuttavia, la volontà di esercitare tale diritto deve essere segnalata per iscritto, dal lavoratore al datore di lavoro, entro il termine perentorio di 3 mesi. Il predetto termine è da calcolarsi partendo dal giorno in cui il precedente contratto di lavoro è cessato.
7. Le parti, avendo come obiettivo di incentivare la stabilizzazione dei lavoratori, convengono che, a fronte di quanto previsto dal successivo punto 9, le aziende siano tenute a scegliere risorse già utilizzate in attività stagionali, qualora sorga l'esigenza di un'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito dello svolgimento delle medesime mansioni; con esclusivo riferimento a tale fattispecie, l'assunzione sarà a favore dei lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, abbiano complessivamente prestato attività lavorativa per un periodo pari o superiore a 6 mesi.
8. Le parti, consapevoli dell'importanza delle competenze professionali acquisite dai lavoratori che devono essere adeguatamente considerate e valorizzate, richiamano poi quanto previsto dall'art. 24 comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, che stabilisce: "il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'art. 19, comma 4, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui ai commi 1 e 2, ed entro 3 mesi nel caso di cui al comma 3. Il diritto di precedenza si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto".

9. In applicazione dell'art. 64 del predetto CCNL, in caso di successione di contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore per le stesse mansioni, non si applica la disciplina del periodo di prova di cui all'art. 106 del predetto CCNL, fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato.
10. Il presente accordo potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, stipulato da Confesercenti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil e che applicano integralmente il predetto CCNL, in tutte le sue parti economiche e normative ed eventuali accordi integrativi territoriali. Pertanto, non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del DPR 7 Ottobre 1963, n. 1525.
11. Le aziende, aventi una o più unità locali situate nelle zone indicate nell'allegato A), potranno ricorrere al lavoro stagionale per i periodi che vanno dall'01/04 al 31/10 (periodo estivo) di ogni anno; le aziende aventi una o più unità locali indicate nell'allegato B) potranno ricorrere al lavoro stagionale dall'01/12 al 31/03 (periodo invernale). Resta inteso che le aziende situate in località che hanno la facoltà di attivare contratti stagionali sia nel periodo estivo che invernale non potranno mai superare i 9 mesi di impiego per singolo lavoratore nel lasso di tempo che va dall'01/04 al 31/03 dell'anno successivo.
12. Il datore di lavoro, che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà darne preventiva comunicazione all'Ente Bilaterale, mediante apposito modulo di adesione (allegato C), obbligandosi, entro e non oltre 15 giorni dall'assunzione, ad inviare il/i contratto/i a tempo determinato attivato/i ad ENBIL, in applicazione dell'art. 69 del predetto CCNL. In assenza di tale comunicazione l'assunzione non potrà avvalersi del presente Accordo; ove costituite RSA o RSU va attivato il confronto, finalizzato al raggiungimento di un contratto aziendale, fatti salvi i principi previsti dal presente accordo. Le eventuali intese sottoscritte a livello aziendale dovranno essere trasmesse all'Ente Bilaterale - ENBIL, al fine di consentire le opportune attività di monitoraggio.
13. Il presente accordo ha validità dalla data del 01/04/2024 fino al data del 31/03/2025. Le parti si impegnano a valutare l'andamento dei periodi stagionali di riferimento; le parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi entro il 28 febbraio 2025 per valutare l'andamento del presente accordo. Sarà facoltà delle parti recedere dal presente accordo ove si evinca che lo stesso non sia più conforme al raggiungimento delle finalità che ne hanno ispirato la stipula o dove pervengano delle modifiche legislative o contrattuali.

Letto, confermato, sottoscritto.

Confesercenti della Lombardia Orientale

Filcams – CGIL di Brescia

Filcams – CGIL di Valle camonica -Sebino

Fisascat-CISL di Brescia

Uiltucs-UIL di Brescia

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the following entities: Confesercenti della Lombardia Orientale, Filcams – CGIL di Brescia, Filcams – CGIL di Valle camonica -Sebino, Fisascat-CISL di Brescia, and Uiltucs-UIL di Brescia.

Allegato A



Comuni della Provincia di Brescia suddivisi per Aree Territoriali

Riviera del Garda

Bedizzole, Calcinato, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Limone sul Garda, Lonato, Magasa, Manerba del Garda, Mazzano, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Prevalle, Puegnano sul Garda, Salò, San Felice del Benaco, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Valvestino.

Lago d'Iseo e Franciacorta

Adro, Capriolo, Castegnato, Cazzago San Martino, Cellatica, Cocaglio, Cologno, Cortefranca, Erbusco, Gussago, Iseo, Marone, Monte Isola, Monticelli Brusati, Ome, Ospitaletto, Paderno Franciacorta, Palazzolo sull'Oglio, Paratico, Passirano, Pisogne, Provaglio d'Iseo, Rodengo Saiano, Rovato, Sale Marasino, Sulzano, Zone.

Valle Camonica

Angolo Terme, Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Ponte di Legno, Prestine, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sonico, Temu', Veza d'Oglio, Vione.

Lago d'Idro e Valle Sabbia

Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavarado, Idro, Lavenone, Mura, Nuvolento, Nuvolera, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roe' Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno.

Valle Trompia

Bovegno, Bovezzo, Brione, Caino, Collio, Concesio, Gardone Val Trompia, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezze, Tavernole Sul Mella, Villa Carcina.

Comune di Brescia

Allegato B

Per i periodi di attività stagionale invernale si individuano i comuni, come da Allegato A, rientranti nelle seguenti zone:

- Comune di Brescia
- Lago d'Idro e Valle Sabbia
- Valle Camonica
- Valle Trompia



Allegato C

Spett. Ente Bilaterale Regionale Lombardo
per le aziende del Terziario:
Commercio Turismo e Servizi
COMMISSIONE PROVINCIALE

Oggetto: ADESIONE ALL'ACCORDO PROVINCIALE SULLA DEFINIZIONE DI ATTIVITA' STAGIONALE NEL
TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI

**siglato in data 13/03/2024 da Confesercenti della Lombardia Orientale e Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil di Brescia ad integrazione del CCNL per i dipendenti di aziende del
terziario, della distribuzione e dei servizi del 12 dicembre 2019**



Il sottoscritto _____
titolare/legale rappresentante dell'impresa _____
con sede in _____ via _____
telefono _____ e-mail _____
codice fiscale _____ partita iva _____
esercitante attività di _____
studio consulenza di riferimento _____
telefono _____ e-mail _____

COMUNICA

di aderire al suddetto accordo per la stagione _____

Il personale occupato presso l'azienda alla data di presentazione dell'adesione è composto da:

Numero complessivo titolari o soci lavoratori	
Lavoratori a tempo indeterminato	
Lavoratori a tempo determinato	
Apprendisti	
Lavoratori somministrati a tempo indeterminato	
Lavoratori somministrati a tempo determinato	
Apprendisti somministrati	
TOTALE	



Unità da assumere sulla base del presente accordo:

	Mese di inizio	Mese di cessazione	Part-time o tempo pieno	Mansione	Comune sede operativa
1					
2					
3					



L'impresa si impegna a:

- rispettare e applicare integralmente, in tutte le sue parti economiche e normative, il CCNL per i dipendenti da aziende del settore Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confesercenti, Filcams-Cgil Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil;
- riportare nel singolo contratto d'assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale;
- comunicare, per iscritto, al dipendente assunto il diritto di precedenza rispetto alle eventuali assunzioni previste per la stagione successiva e la necessità di esercitare tale diritto per iscritto, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla cessazione del contratto di lavoro.
- rispettare le condizioni di salute e sicurezza previste dal D.lgs.81/08.

Data _____

Il legale rappresentante
Timbro e firma

PER PRESA VISIONE

LA COMMISSIONE PROVINCIALE

CONFESERCENTI

FILCAMS-CGIL

CONFESERCENTI

FISASCAT-CISL

CONFESERCENTI

UILTUCS-UIL

Data,

